



Regione
Lombardia

ASL Brescia

Allegato "A"

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
C O N V E N Z I O N E
PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NELL'AMBITO DEL
COMUNE DOPO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE,
PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2016

Oggi addì del mese di dell'anno

T R A

l'Azienda ASL di Brescia, nella persona del Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella

E D

il Sindaco del Comune di LONARNO.... Sig si stipula la seguente

C O N V E N Z I O N E

ART. 1 -

L'Azienda Sanitaria Locale di Brescia si impegna, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 281/91, dagli artt. 86/87/91 DPR 320/54, dall'art. 108 dalla Legge Regionale 33/2009, a garantire presso i Canili Convenzionati il mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito del **Comune di LONARNO**, dopo il periodo di osservazione, secondo le condizioni riportate nel successivo art. 2.

ART. 2 –

Il Comune si impegna a:

- trasmettere al Dipartimento di Prevenzione Veterinario, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di abitanti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di consentire i conteggi per i relativi addebiti della quota pro abitante. Nel caso di mancata comunicazione, l'ASL provvederà ad effettuare il conteggio sulla scorta della popolazione degli anni precedenti, salvo conguaglio;
- a corrispondere all'ASL di Brescia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, la quota di €. 0,25 (IVA 22% esclusa) per abitante residente oltre a €. 10,00 quale quota forfettaria per spese amministrative e di gestione per ogni anno nel periodo compreso tra 01.01.2014 – 31.12.2016 quale rimborso delle spese di mantenimento dei cani dopo il periodo di osservazione necessario all'applicazione dell'art.2 L. 281/91, dagli artt. 86/87/91 DPR 320/54, dall'art. 108 della Legge Regionale 33/2009.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'ASL di Brescia procederà a trasmettere ai Comuni il conteggio relativo al conguaglio (positivo o negativo) derivante dagli oneri rilevati dal rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

ART. 3 –

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.....

04

DEL 05/03/16



Regione
Lombardia

ASL Brescia

L'ASL di Brescia provvederà a trasmettere annualmente al Comune di LORINO... specifica relazione sulla attività di gestione dei cani accalappiati nell'ambito del territorio dell'ASL.

ART. 4 –

La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2014 al 31.12.2016, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 31.10.2014.

Nella lettera di disdetta, da parte del Comune dovrà essere indicato il Canile Rifugio al quale dovranno essere inviati i cani catturati nell'ambito del territorio comunale e i cani che, attraverso la lettura del numero del tatuaggio o del microchip, risultino di proprietà di un cittadino residente nel Comune, non in grado di poterli ritirare (per decesso, reclusione, ricovero ospedaliero, trasferimento ad altro Comune non registrato, ecc.).

ART. 5 –

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme generali e speciali del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, li _____

per l'Azienda Sanitaria Locale
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
(Dr.ssa Daniela Feltrinelli)

per il Comune di.....

IL SINDACO
S. Benioli
SINDACO
COMUNE DI LORINO
(Brescia)